

Rassegne giuridiche

Settembre - dicembre 2018

Normativa internazionale	3
ONU	3
Misure generali di attuazione	3
Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento generale del 9 novembre 2018, CRPD/C/GC/7, <i>General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention</i>	3
Diritti e libertà	3
Comitato per i diritti umani, Commento generale del 30 ottobre 2018, CCPR/C/GC/36 ADVANCE UNEDITED VERSION, <i>General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life</i>	3
Consiglio d'Europa	4
Ambiente familiare	4
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 10 ottobre 2018, Res 2239 (2018), <i>Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation</i>	4
Misure di protezione	4
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 novembre 2018, Res 2247 (2018), <i>Protecting and promoting sign languages in Europe</i>	4
Unione europea	5
Salute	5
Consiglio dell'Unione Europea, <i>Raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino</i>	5
Normativa Nazionale	5
Istruzione	5
Ministero per la famiglia e le disabilità, <i>Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la formazione LIS per insegnanti</i> , 6 dicembre 2018.....	5
Misure di protezione	6
Legge dell'1 ottobre 2018, n. 117, <i>Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi</i>	6
Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121, <i>Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103</i>	6
Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, <i>Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>	7
Legge dell'1 dicembre 2018, n. 132, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	7

Violenza.....	7
Ministero per la famiglia e le disabilità, <i>Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la prevenzione del cyberbullismo nelle scuole,</i> 21 novembre 2018.	7
Giurisprudenza.....	8
Adozione – Dichiarazione di adottabilità.....	8
Separazione dei genitori – Affidamento dei minori e assegnazione della casa familiare.....	8
Residenza abituale del minore.....	9
Giudizio sulla responsabilità genitoriale – rappresentanza del minore.....	9
Parto anonimo – Riconoscimento di maternità.....	9
Minori stranieri non accompagnati – Tutore.....	10

Normativa internazionale

ONU

Misure generali di attuazione

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento generale del 9 novembre 2018, CRPD/C/GC/7, [General comment No. 7 \(2018\) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention.](#)

Il Comitato per i diritti delle persone con disabilità si è espresso attraverso questo General comment per chiarire ulteriormente gli obblighi degli Stati derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui **diritti delle persone con disabilità e la loro attuazione**. Il Comitato prende atto dei progressi compiuti dagli Stati per attuare, negli ultimi dieci anni, alcune disposizioni come la concessione di assistenza finanziaria o di altro tipo alle organizzazioni di persone con disabilità o il loro coinvolgimento in alcuni processi decisionali. Vi è, tuttavia, ancora un certo divario tra alcuni degli obiettivi da raggiungere e il loro livello di implementazione. Ciò è dovuto, tra le altre cose, all'assenza di consultazioni significative che vedano il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le organizzazioni che le rappresentano, nello sviluppo e nell'attuazione di politiche e di programmi. Considerando più nello specifico i **minori con disabilità**, il Comitato richiama l'articolo 4, paragrafo 3, che riconosce l'importanza di prendere in considerazione i minori con disabilità nel momento in cui vengono poste in essere, e poi attuate, le politiche e le legislazioni statali. È fondamentale che essi vengano coinvolti nei processi decisionali attraverso le loro organizzazioni, che sono basilari per facilitare, promuovere e assicurare l'autonomia individuale e la partecipazione attiva dei minori con disabilità. Gli Stati dovrebbero in tal senso creare un ambiente favorevole per l'istituzione e il funzionamento di queste organizzazioni, nonché supportarle con risorse adeguate. Il Comitato ricorda l'importanza di adottare leggi, regolamenti e di sviluppare programmi per assicurare che tutti comprendano e rispettino la volontà e le scelte dei minori nel pieno rispetto delle loro capacità. Basilari sono, inoltre, il riconoscimento e la promozione del diritto all'autonomia individuale per tutte le persone con disabilità, compresi i minori. Gli Stati possono organizzare seminari o incontri di vario tipo nei quali i minori con disabilità sono invitati ad esprimere le loro opinioni. Anche una tipologia di invito aperto affinché essi presentino dei saggi su argomenti specifici, incoraggiandoli a elaborare le loro esperienze in prima persona o le aspettative di vita, rappresenterebbe una grande occasione di miglioramento.

Diritti e libertà

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 30 ottobre 2018, CCPR/C/GC/36 ADVANCE UNEDITED VERSION, [General comment No. 36 \(2018\) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life.](#)

Il presente General Comment affronta il tema del **diritto alla vita**, il quale, come viene innanzitutto ricordato, è il diritto supremo cui non è consentita alcuna deroga anche in situazioni di conflitto armato e altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione. L'articolo 6 della Convenzione sui diritti civili e politici, stabilisce che tutti gli esseri umani godono di tale diritto. Esso ha un'importanza cruciale nella vita dei singoli individui ma anche per la società considerata nel suo complesso. **La protezione di questo diritto costituisce la base imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti umani**. Il Comitato ricorda che il diritto alla vita non dovrebbe mai essere interpretato in maniera restrittiva e va inteso come il diritto che le persone hanno di essere liberi da atti o omissioni che potrebbero anche cagionarne la prematura morte o impedir loro di godersi una vita dignitosa. Il paragrafo 1 dell'articolo 6

stabilisce, inoltre, che nessuno deve essere arbitrariamente privato della propria vita e che il diritto di cui gode deve essere protetto dalla legge. Gli Stati hanno quindi l'obbligo di rispettare e garantire il diritto alla vita, di dargli attuazione attraverso misure legislative e di altro tipo e di fornire rimedi efficaci e riparazione a tutte le vittime che vedono violato il loro diritto alla vita. Un punto del testo particolarmente interessante è quello in cui il Comitato afferma che, sebbene gli Stati possano adottare misure volte a regolamentare l'interruzione volontaria di gravidanza, esse non devono in alcun modo comportare la violazione del diritto alla vita di una donna o di una ragazza incinta, nonché degli altri suoi diritti sanciti nella Convenzione. È fondamentale che gli Stati adottino misure speciali di protezione rivolte alle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, tra le quali rientrano certamente anche i **minori**. Particolare attenzione deve essere prestata ai minori che vivono per strada, a quelli migranti non accompagnati e a quelli vittime dei conflitti armati, in quanto esposti a pericoli ancora maggiori. Il Comitato ricorda che anche l'articolo 24 della Convenzione richiede l'adozione di misure speciali volte a proteggere la vita di ogni minore, oltre alle misure generali richieste dall'articolo 6 rivolte a tutti gli individui. Nell'adottare questa tipologia di misure, gli Stati devono sempre tener conto del superiore interesse del minore, per assicurarne la sopravvivenza, lo sviluppo e il benessere.

Consiglio d'Europa

Ambiente familiare

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 10 ottobre 2018, Res 2239 (2018), [Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation.](#)

Attraverso questa Risoluzione l'Assemblea parlamentare del COE ricorda che il rispetto della vita privata e familiare è un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pur essendo esso un diritto di uguale importanza per tutti, i progressi per il raggiungimento dell'uguaglianza in questo campo, a prescindere dall'orientamento sessuale, sono stati spesso più lenti rispetto ad altri ambiti. L'Assemblea ribadisce che le coppie omosessuali e le altre famiglie arcobaleno esistono in tutta Europa, indipendentemente dal fatto che la legislazione statale le riconosca o meno. Queste famiglie hanno gli stessi bisogni di ogni altra famiglia, eppure, ancora troppo spesso, accade che esse siano private dei loro diritti sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere dei partner o dei genitori. È fondamentale e urgente che i nostri sistemi giuridici riconoscano questa realtà e che gli Stati lavorino per **superare la discriminazione che quotidianamente vivono sia gli adulti che i minori** nelle famiglie arcobaleno. L'Assemblea invita dunque gli Stati membri del COE ad assicurare che le loro disposizioni interne che regolano i diritti di partner, genitori e figli vengano applicate senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, eliminando tutte le differenze ingiustificate che ancora esistono in questo ambito.

Misure di protezione

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 novembre 2018, Res 2247 (2018), [Protecting and promoting sign languages in Europe.](#)

L'Assemblea parlamentare del COE interviene sul tema delle lingue dei segni. Esse sono le lingue naturali di milioni di persone in tutto il mondo e rappresentano un mezzo di comunicazione e un veicolo per garantire l'inclusione delle persone non udenti nella società. Tuttavia pochi Stati hanno lingue dei segni riconosciute come lingue ufficiali e rimane limitato l'accesso all'istruzione e ai servizi pubblici tramite queste lingue. L'Assemblea afferma, come già in passato, che il riconoscimento delle lingue dei segni possa fare realmente la differenza in termini di accesso all'istruzione, ai servizi pubblici, all'occupazione e alla partecipazione alla vita politica. In particolare, in riferimento ai **minori non udenti**, si invitano gli Stati membri del COE ad adottare le misure necessarie per assicurare un'educazione inclusiva, che venga data loro attraverso le lingue dei segni e, quando necessario, attraverso un'interprete delle stesse. Risulta quindi fondamentale formare degli insegnanti affinché conoscano la lingua dei segni, nonché offrire lezioni di lingua dei segni per i genitori e i fratelli dei minori non udenti.

Unione europea

Salute

Consiglio dell'Unione Europea, [Raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino.](#)

Il Consiglio dell'Unione europea interviene con questa Raccomandazione sul tema dei vaccini, ricordando, innanzitutto, che la vaccinazione è una delle misure di sanità pubblica più potenti ed efficienti in termini di costi sviluppate nel XX secolo e rimane lo strumento principale per la prevenzione primaria delle malattie trasmissibili. I **programmi di vaccinazione** sono di competenza degli Stati membri, tuttavia, come ricorda il Consiglio, la natura transfrontaliera delle malattie prevenibili da vaccino e le sfide comuni che i programmi nazionali di vaccinazione si trovano ad affrontare, trarrebbero vantaggio da un'azione e da approcci più coordinati a livello di UE volti a prevenire o limitare la diffusione di epidemie e malattie su tutti i territori degli Stati membri. Nel documento si ricorda, inoltre, quanto siano inesatte molte informazioni che gli antivaccinisti diffondono sui social media, contribuendo ad alimentare convinzioni errate che spesso allontanano l'attenzione delle persone da quelli che sono i reali benefici individuali e collettivi della vaccinazione e da quelli che sono i rischi delle malattie trasmissibili. Ciò, ribadisce il Consiglio, accresce la diffidenza e i timori nei confronti di eventi avversi non dimostrati. Occorre, dunque, un intervento volto a rafforzare il dialogo con i cittadini, per comprendere le loro preoccupazioni e i loro dubbi reali in merito alla vaccinazione e per affrontare adeguatamente tali questioni, in base alle esigenze individuali.

Normativa Nazionale

Istruzione

Ministero per la famiglia e le disabilità, [Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la formazione LIS per insegnanti, 6 dicembre 2018.](#)

Con questo Protocollo il MIUR e il Ministro per la famiglia e le disabilità, ognuno in base alle sue specifiche competenze, nell'ottica di una generale collaborazione e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica delle singole Istituzioni scolastiche, intendono porre in essere un insieme di azioni positive ed efficaci finalizzate alla necessaria diffusione della **Lingua dei Segni Italiana (LIS)** nelle scuole. L'obiettivo è quello di favorire l'evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. Come stabilito nel testo, il Ministro per la famiglia e le disabilità, a tal fine, si impegna a: fornire la collaborazione tecnica in relazione alla definizione di linee guida per la determinazione degli obiettivi e dei contenuti per i percorsi formativi dei docenti per l'apprendimento della LIS; promuovere l'uso di tecnologie innovative, nei casi in cui queste siano funzionali ai processi di apprendimento della LIS; fornire contribuire a realizzare attività di sensibilizzazione e di informazione finalizzate a diffondere, all'interno delle scuole, l'importanza della LIS. Per quanto invece concerne gli impegni assunti dal MIUR, vediamo che esso dovrà: porre in essere percorsi formativi, rivolti prioritariamente a docenti di sostegno anche attraverso specifiche azioni pilota o sperimentali, per garantire l'apprendimento della LIS nelle scuole; collaborare, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'articolo 3, alla predisposizione di linee guida che definiscano gli obiettivi e i contenuti dei percorsi formativi per l'apprendimento della LIS; diffondere presso gli Uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, presso le istituzioni scolastiche il presente Protocollo di intesa; promuovere l'uso di tecnologie innovative, nei casi in cui queste siano funzionali ai processi di apprendimento della LIS; promuovere l'inserimento, anche graduale, della LIS nei programmi dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Misure di protezione

Legge dell'1 ottobre 2018, n. 117, [Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.](#)

Con questa legge è stato previsto l'obbligo di l'utilizzo di appositi dispositivi di allarme, volti a **prevenire l'abbandono dei minori** con meno di quattro anni nei veicoli chiusi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare entro sessanta giorni un decreto per definire le caratteristiche di questa tipologia di dispositivi e i costruttori avranno poco più di sei mesi per adeguarsi, poichè l'obbligo di installazione degli stessi scatterà ufficialmente entro luglio 2019. Vengono introdotte una serie di modifiche all'articolo 172 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardanti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. L'articolo 1 lettera b) stabilisce che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta che sia adeguato al loro peso e di una delle tipologie omologate secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino. Tale dispositivo dovrà necessariamente avere le specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'articolo 2 si prevede che per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, si adoperi per informare i cittadini in maniera adeguata riguardo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nonchè su quali siano le corrette modalità d'uso degli stessi. Ciò dovrà avvenire nell'ambito di campagne informative aventi come fine il rafforzamento della sicurezza stradale e la sensibilizzazione sociale. Per ciascuno degli anni delle campagne - 2019, 2020 e 2021 - è prevista una spesa di 80.000 euro. L' articolo 3 stabilisce, inoltre, che, al fine di rendere più agevole per i destinatari del provvedimento l'acquisto di questi dispositivi di allarme da installare nei veicoli, possono essere previste attraverso dei provvedimenti legislativi ad hoc, sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delle agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, a ciò destinate. Ricordiamo, infine, che il Codice della strada andrà a sanzionare il mancato utilizzo di questi tipi di dispositivi di allarme con delle multe che varieranno da 81 a 326 euro, fino anche ad arrivare alla sospensione della patente di guida per un periodo che potrà variare dai 15 giorni ai due mesi nel caso di violazione reiterata dell'obbligo nell'arco di due anni. Questa nuova Legge rappresenta un ulteriore passo avanti per il rafforzamento della sicurezza dei bambini, così da riuscire ad evitare il ripetersi di altre vicende drammatiche. Non è ancora stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore di questo testo, avrebbe dovuto stabilire le specifiche tecniche di questi nuovi dispositivi.

Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121, [Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p\), della legge 23 giugno 2017, n. 103.](#)

Il Decreto legislativo 121/2018 ha introdotto una nuova disciplina in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei **condannati minorenni**, nonchè dei condannati infraventicinquenni per reati commessi mentre erano ancora minori di età, andando a introdurre una normativa peculiare rivolta solo a questa tipologia di soggetti della quale vi era assoluta esigenza. L'assenza di una specifica disciplina risultava essere piuttosto paradossale in un sistema come il nostro che ha posto al centro dell'intero processo minorile la tutela delle esigenze educative nei procedimenti che vedono coinvolti i minorenni autori di reato, ma poi risultava essere così monco nella fase dell'esecuzione. Un fase che è, invece, quella forse più complessa e durante la quale l'aspetto pedagogico deve essere curato al massimo. Al Capo I riguardante le disposizioni generali, l'articolo 1 stabilisce al secondo comma che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonchè tendere a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione

professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. Il Capo II affronta il tema dell'esecuzione esterna e delle misure penali di comunità. All'articolo 2 sono, innanzitutto, disciplinate le misure penali di comunità: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari. Il Capo III disciplina la fase dell'esecuzione. Si veda, in particolare, l'articolo 10 che regola l'ipotesi specifica in cui, nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenni, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne. Il Capo IV è dedicato all'intervento educativo e all'organizzazione degli istituti penali per minorenni. Più nel dettaglio è importante evidenziare, innanzitutto, l'articolo 14 che disciplina il progetto di intervento educativo per i minorenni, stabilendo che, durante la loro permanenza negli istituti penali, venga predisposto, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione, un progetto educativo elaborato in base alle attitudini e alla personalità, sulla base della flessibilità educativa e della personalizzazione delle prescrizioni, sempre previo l'ascolto del soggetto. Di fondamentale importanza è poi la garanzia, stabilita al secondo comma, di un adeguato supporto psicologico fornito al minorenni da un personale specializzato.

Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, [Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.](#)

Legge dell'1 dicembre 2018, n. 132, [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.](#)

Il Decreto legge 113/2018, così come convertito dalla Legge n.132/2018, ha dettato nuove regole in materia di immigrazione, protezione internazionale e pubblica sicurezza. Vediamo alcuni dei punti chiave del testo per quanto riguarda le disposizioni relative all'immigrazione. Diventano eccezionali le ipotesi di protezione umanitaria e vengono dunque sostituiti i permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari con cinque tipi differenti di permessi di soggiorno: per protezione speciale; per calamità, a persone provenienti da un Paese che si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità; per cure mediche, ai bisognosi con uno stato di salute gravemente compromesso; per atti di particolare valore civile; per casi speciali (nelle altre ipotesi in cui fino ad oggi era rilasciato un permesso per motivi umanitari). Per quanto riguarda il Sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (il cosiddetto Sprar), il sistema di accoglienza ordinario gestito dai Comuni, sarà ora ridimensionato e limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati, mentre gli altri richiedenti asilo saranno accolti dai Centri straordinari (Cas) e dai Cara.

Violenza

Ministero per la famiglia e le disabilità, [Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la prevenzione del cyberbullismo nelle scuole](#), 21 novembre 2018.

Attraverso questo protocollo, il MIUR e il Ministro per la famiglia e le disabilità, dopo aver ricordato l'importanza delle famiglie e della scuola nell'educazione e nella formazione dei minori, stabiliscono, nel rispetto delle proprie specifiche competenze le linee di azione e gli interventi necessari per **prevenire il cyberbullismo nelle scuole**. Le parti si impegnano a realizzare differenti iniziative, tra le quali: azioni positive finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei genitori dei rischi del web; attività di sensibilizzazione e informazione mirate a diffondere nelle scuole la cultura del rispetto verso le persone

più fragili e, in particolare, verso i disabili; percorsi formativi e informativi sul tema della violenza assistita, la promozione all'educazione contro ogni tipo di discriminazione e a favore del rispetto delle differenze e potenziare l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali e la comprensione critica del linguaggio dei nuovi media.

Giurisprudenza

Adozione – Dichiarazione di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26302

È irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in seno alla famiglia di origine, rispetto all'interesse del minore stesso, in assenza della concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 19 ottobre (nota di: Luca Tantalò)

Cassazione civile sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32520

In tema di adozione, l'art. 15 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del 2001, per il quale il minore di età inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento, deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilità, conferisce al giudice un potere discrezionale di disporre l'ascolto, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento, senza tuttavia imporgli di motivare sulle ragioni dell'omessa audizione, salvo che la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art. 336 -bis, comma 2, c.c., su cui ritenga necessario l'ascolto del minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 17 dicembre

Separazione dei genitori – Affidamento dei minori e assegnazione della casa familiare

Cassazione civile, sez. I, 12 settembre 2018, n. 22219

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall'art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 14 settembre

Cassazione civile, sez. VI, 4 ottobre 2018, n. 24254

In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 5 ottobre

Cassazione civile sez. I, 28 novembre 2018, n. 30826

Per l'affidamento esclusivo dei minori, non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato della capacità educativa del genitore affidatario e dall'altro della inidoneità dell'altro genitore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 29 novembre

Cassazione civile sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Residenza abituale del minore**Cassazione civile, Sezioni Unite, 4 ottobre 2018, n. 24231**

La residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che si identifica con il luogo in cui lo stesso, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni. La residenza abituale integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 5 ottobre (nota di: Alice Di Lallo)

Giudizio sulla responsabilità genitoriale – rappresentanza del minore**Cassazione civile sez. I, 12 novembre 2018, n. 29001**

Nel giudizio “de potestate” i genitori e il minore, in qualità di parti del procedimento, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, essendo necessario che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore che, vantando interessi contrapposti ai genitori, deve essere rappresentato da un curatore speciale che ne curi gli interessi.

Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 13 novembre

Parto anonimo – Riconoscimento di maternità**Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31196**

In conseguenza di un parto anonimo, il diritto della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio, a carattere indisponibile, non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult. comma, l. n. 184 del 1983, dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore. (Nella specie, la S.C., nel ritenere che il contegno assunto dalla madre biologica, la quale al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, non fosse condizione sufficiente ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte

d'appello, la quale aveva erroneamente affermato che, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità, fosse venuto meno l'interesse della madre biologica ad impugnare la decisione di primo grado che le aveva negato la concessione del termine per provvedere al riconoscimento del figlio).

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Minori stranieri non accompagnati – Tutore

Corte Costituzionale, sentenza 29 novembre 2018, n. 218

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono la nomina di un tutore del minore straniero non accompagnato senza oneri a carico dello Stato, così escludendo l'applicabilità dell'indennità prevista dall'art. 379, comma 2, c.c., invece prevista per i tutori delle persone incapaci italiane. La Corte afferma l'inesistenza della dedotta disparità di trattamento, chiarendo che "Nell'ordinamento italiano l'ufficio tutelare è sempre gratuito, a prescindere dalla nazionalità del soggetto a favore del quale viene prestato, e l'equa indennità è assegnata dal giudice tutelare solo nei casi in cui vi sono oneri derivanti dall'amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà, mentre non spetta per le cure dedicate alla persona dell'incapace. All'ufficio del tutore, infatti, non corrisponde un impiego o una prestazione professionale, integrando il suo adempimento un dovere sociale di alto valore morale (...); il presupposto dell'indennità è costituito dall'esistenza di un patrimonio del minore (e non nella mera pensione d'invalidità) e il suo riconoscimento è legato all'attività di gestione di esso, in assenza della quale al tutore, anche se di persona incapace di nazionalità italiana, non verrà riconosciuto alcunché, neppure per la rifusione delle spese vive sostenute. (...) L'elemento della volontarietà si integra, dunque, con il valore sociale dell'adempimento dell'ufficio, a cui la legge n. 47 del 2017 ha inteso dare specifico risalto, escludendo la necessità della corresponsione dell'indennità, anche sotto forma di rimborso spese: la gratuità è connaturata al volontariato, che implica un impegno anche materiale di colui che lo presta".